



Roma, 24/02/2012

Ufficio: DIR/MRT
Protocollo: 201200001698/A.G.
Oggetto: **Deontologia professionale - Dispensazione medicinali**
Circolare n. 7909
SS

MED 13

IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Vigilanza degli Ordini sul corretto esercizio
della professione.**

Come noto, il Consiglio Nazionale della Federazione, per il triennio 2012 – 2014, ha deliberato di porre in essere “una lotta serrata all’abusivismo in tutti gli ambiti in cui opera il farmacista: dalla farmacia di comunità all’ospedale, dalla distribuzione alla ricerca” e, in questo senso, tutti gli Ordini provinciali sono invitati a vigilare con la massima attenzione sul corretto esercizio della professione.

L’art. 8 della L. 175/1992 riconosce agli Ordini professionali la facoltà di promuovere ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione.

A tal proposito, la scrivente reputa opportuno rammentare alcuni profili di fondamentale importanza.

Esercizio abusivo della professione

Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione (cfr. art. 3, comma 2, del Cod. Deont. Farm.). Tale comportamento costituisce anche un grave reato, sanzionato dall’art. 348 del Codice Penale e, per il farmacista che consenta o agevoli l’abusivismo, l’art. 8 della

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

legge 175/1992 prevede anche l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

Obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale

Oltre ad essere previsto in alcune Regioni da specifiche disposizioni di legge, costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.) che presta la propria attività al pubblico indossare il camice bianco e il distintivo professionale.

La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.

Consegna dei medicinali senza ricetta

La dispensazione dei medicinali senza ricetta è consentita solo in casi di necessità ed urgenza (D.M. 31.03.2008) e, al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte, nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge.

L'articolo 148 del D. Lgs. 219/2006, infatti, prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso, l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia.

Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del D. Lgs. 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro novemiladuecentonovantasei per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.

In materia di stupefacenti, il D.P.R. 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo D.P.R. 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella II, sezioni A,B,C, D ed E.

Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che l'art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti.

Anticipazione del medicinale e bollini autoadesivi

Nella dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si rammenta che è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica in attesa di ricevere dal paziente la relativa prescrizione.

Inoltre, il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale e apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente.

Ogni comportamento difforme potrà essere passibile di sanzione disciplinare da parte del competente Ordine provinciale, ferma restando l'eventuale rilevanza penale del comportamento illecito.

* * *

Condotte non conformi alla normativa e scorrette deontologicamente arrecano un grave pregiudizio all'immagine della professione e, in proposito, la Federazione ritiene fondamentale richiamare nuovamente l'attenzione degli Ordini sulla necessità di vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte dei tutti gli iscritti delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle disposizioni deontologiche.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)